

**COMUNE DI MOMBARUZZO**  
Provincia di Asti

---

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 in data 25/6/2010

**CAPO I**  
**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

**Art. 1**

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

**Art. 2**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; possono essere chiusi nello stesso feretro, se destinato all'inumazione, soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.

**Art. 3**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

**Art. 4**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti di spessore non inferiore a cm 2,5.

**Art. 5**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso

**Art. 6**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

## **CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 7**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale.

### **Art. 8**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero.
3. I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada sono posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'ASL e dei previsti controlli annuali. I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere A.S.L.

### **Art. 9**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o ceneri entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci degli stessi.

### **Art. 10**

1. I morti di cui alle lettere a, b e c dell'articolo 12 del D.P.R. numero 285/1990 sono trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si deve disporre in modo che l'incaricato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Il servizio di rimozione dei cadaveri di cui sopra è a totale carico dei famigliari e/o eredi dei medesimi; solo qualora non vi fossero eredi o familiari, la spesa resterà a carico del Comune sul cui territorio è avvenuto il decesso.

### **Art. 11**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 12**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

### **Art. 13**

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 14**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Art. 15**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino

del 10 febbraio 1937, è previsto il rilascio del passaporto mortuario.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. numero 285/1990.

#### **Art. 16**

1. Il feretro proveniente da altro comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello stato civile rilascia all'incaricato del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario.

#### **Art. 17**

1. Sia nel caso di cui all'articolo precedente che in quello in cui un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

#### **Art. 18**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

#### **Art. 20**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, potante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

## **CAPO III INUMAZIONI**

### **Art. 21**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Quando con tale ordine è occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre ché queste durino da dieci anni.
4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.
5. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe e sono indicati nel piano regolatore cimiteriale.
6. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
7. Possono essere altresì seppellite le persone non residenti purché:
  - a) nel cimitero sia sepolto il coniuge;
  - b) siano nate in Mombaruzzo;
  - c) abbiano mantenuto in Mombaruzzo la residenza per almeno quindici anni.
8. Il sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, e compatibilmente con le disponibilità la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.

### **Art. 22**

1. Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento; tale cippo è posto a cura del privato, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo è applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto e della fotografia.

### **Art. 23**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 24**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda, non inferiore a m. 2, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda, non inferiore a m. 2, una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 25**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 26**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 27**

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza e l'operazione è fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro; deposto il feretro nella fossa, questa è subito riempita come indicato nel precedente articolo 23.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

#### **Art. 28**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti ad altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del comune. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 29**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dalla giunta comunale e previo pagamento del relativo diritto.
2. Tali elementi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del comune, salvo rinnovazione della concessione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. A seguito di apposita domanda è facoltà della giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. Le lastre non devono coprire un'estensione superiore ai 2/3 della fossa.

## **CAPO IV TUMULAZIONI**

### **Art. 30**

1. Il comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie cinerarie e ossari individuali per la raccolta di resti mortali individuali.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non deve essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza pari a m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70; la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza 0,30; per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

2. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

3. Possono essere altresì seppellite le persone non residenti purché:

- a) nel cimitero sia sepolto il coniuge;
- b) siano nate in Mombaruzzo;
- c) abbiano mantenuto in Mombaruzzo la residenza per almeno quindici anni.

4. Il sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, e compatibilmente con le disponibilità la sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.

5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle domande di concessione registrate all'ufficio protocollo del comune, osservando come criterio di priorità la presenza di salma, resti o ceneri.

6. Nella costruzione di colombari cimiteriali il comune riserverà una percentuale di sepolture, pari al 10% di quelle costruite, per la concessione delle stesse solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne.

### **Art. 31**

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al precedente articolo 30 sono fissate con deliberazione della giunta comunale.

### **Art. 32**

1. Le spese di manutenzione dei manufatti di cui al precedente articolo 30 sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

### **Art. 33**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Hanno diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere a) e b), fino alla sua capienza:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge;
- gli affini fino al sesto grado.

3. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. I concessionari delle aree per sepoltura privata non possono farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. Può inoltre essere consentita la sepoltura nella tomba di famiglia di parenti collaterali, previo consenso dell'amministrazione comunale, al fine di evitare speculazioni e così da consentire solo la tumulazione di salme di persone unite da saldi legami con il concessionario, e previo pagamento di apposito diritto avente un ammontare pari al costo di concessione di un loculo cimiteriale avente le medesime caratteristiche.

#### **Art. 34**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi è consentita qualora in presenza di una richiesta scritta indirizzata al sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta sino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al sindaco.
3. L'autorizzazione alla tumulazione di cui al presente articolo è subordinata inoltre al pagamento di apposito diritto avente un ammontare pari al costo di concessione di un loculo cimiteriale avente le medesime caratteristiche.

#### **Art. 35**

1. Il diritto di concessione individuale in loculo o ossario ha la durata di anni cinquanta dalla data della concessione.
2. I loculi possono contenere un solo feretro. E' tuttavia consentita, quando le dimensioni del loculo lo consentano, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo (coniuge, genitore o figlio/a), sia presente o meno un feretro, fino ad un massimo di due salme, previo autorizzazione del sindaco e pagamento di apposito diritto pari al costo di concessione di una celletta ossario; in tal caso la concessione relativa all'urna o cassetta scadrà in concomitanza con quella del loculo.
3. Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per cui la nicchia o il loculo sono stati concessi.
4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo se non nuovamente al comune.
5. Alla scadenza il comune rientrerà in possesso del loculo o ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alle condizioni vigenti al momento.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### **Art. 36**

1. Le lampade votive, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non possono essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del comune; è comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **Art. 37**

1. Possono essere concesse, compatibilmente con la disponibilità prestabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale, delle aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Tali costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal responsabile del servizio, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato.
5. Entro un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia i concessionari devono comunicare al sindaco l'inizio dei lavori di costruzione della tomba stessa e comunque terminare i lavori entro tre anni dal rilascio della concessione cimiteriale; I concessionari sono obbligati, prima di iniziare la costruzione della tomba di famiglia, a mantenere in modo decoroso l'area a loro concessa. Inoltre nella costruzione delle tombe il concessionario deve provvedere all'intonacatura o comunque a una buona finizione estetica di tutti i lati della tomba.



### **Art. 38**

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune rientra nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario deve pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti oltre l'importo del valore del manufatto.

### **Art. 39**

1. Nessuna opera di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero senza apposita autorizzazione.

### **Art. 40**

1. Le concessioni delle aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di novantanove anni, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perchè consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
4. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia (tombe di famiglia) che risultano in stato di abbandono per le seguenti cause:
  - mancata esecuzione delle opere di cui al quinto comma dell'articolo 37;
  - stato di abbandono indecoroso della sepoltura.
5. Rilevandosi tale stato di cose, su relazione del personale di vigilanza inviato a compiere debito sopralluogo, sarà notificata ai concessionari specifica diffida del sindaco. Se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà posto avviso; sarà inoltre temporaneamente affisso all'albo all'ingresso del cimitero l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
6. Decorsi senza esito sei mesi dall'inizio della diffida o della pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della giunta comunale che avrà efficacia dal provvedimento stesso.
7. Le eventuali salme tumulate nella sepoltura saranno estumulate ai sensi degli articoli 49 e 51 del presente regolamento; i resti che si trovano nella sepoltura nonché quelli delle salme, dopo la mineralizzazione, saranno collocate a cura e spesa del comune in cellette ossario.

### **Art. 41**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, numero 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifici una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto il fabbisogno del comune e che non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono, con la soppressione del cimitero.

### **Art. 42**

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, con spese a carico del concessionario.
2. Nel caso di richiesta di retrocessione al comune di posti già avuti in concessione, purchè comprovata da giustificati motivi, l'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare o meno tale istanza in base alla disponibilità finanziaria dell'ente ovvero alla necessità strutturale del cimitero comunale. In caso di

accettazione corrisponde al richiedente una indennità fissa di tacitazione in misura percentuale del 75% (settantacinque per cento) sul valore della concessione. Qualora la richiesta di retrocessione al comune venga fatta trascorsi venti anni dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, l'amministrazione comunale non avrà alcun obbligo di corrispondere l'indennità prevista dal presente articolo.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite a seguito di valutazione peritale.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

**CAPO V**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 43**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata ed avvengono previo avviso permanente e gli aventi diritto possono raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa diventa proprietà del comune.
3. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dalla legge.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco e si eseguono possibilmente nelle prime ore del mattino in cui il cimitero è chiuso.

**Art. 44**

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero e di due testimoni. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali di cui al successivo articolo 45; se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L. In caso di parere contrario, per morte derivante da malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione legata al decesso per malattia infettiva contagiosa non ricorre nel caso delle estumulazioni straordinarie.

**Art. 45**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

**Art. 46**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

**Art. 47**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 20.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero e rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del comune.
5. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si osservano le disposizioni di legge.

**Art. 48**

1. Il sindaco o l'autorità giudiziaria possono autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'incaricato del servizio di custodia constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora l'incaricato del servizio di custodia constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione dello stesso.

#### **Art. 49**

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e trenta per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal sindaco, si devono osservare tutte le precauzioni che sono, caso per caso, dettate dal servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del sindaco all'uopo emessa.
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'incaricato del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di stato civile.
5. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere è trasferito nel deposito di osservazione a cura dell'incaricato del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art. 50**

1. È vietato eseguire sulla salma tumulata operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con le quali è stato collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o l'incaricato del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

#### **Art. 51**

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.
6. In ossequio alla D.G.R. numero 115-6947 del 5/8/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, il parere A.S.L. previsto nel comma 5 dell'articolo 86 del D.P.R. numero 285/1990 non è richiesto (per la definizione di "mineralizzazione" si rimanda alla Circolare del Ministero della Sanità numero 10 del 31/7/1998).

#### **Art. 52**

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione deve calcolarsi il tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Le pratiche di disinfezione avverranno secondo le indicazioni del servizio competente dell'A.S.L. Gli indumenti, i mezzi di protezione utilizzati dagli addetti e da tutte le persone che direttamente e materialmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione da attuarsi secondo le indicazioni del servizio competente dell'ASL.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa è posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto è fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

**Art. 53**

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal sindaco per conto ed interesse di privati saranno versate alla cassa comunale i diritti relativi stabiliti dalla giunta comunale.

**CAPO VI**  
**CREMAZIONI IMBALSAMAZIONI E AUTOPSIE**

**Art. 54**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

**Art. 55**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco previo presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.
- c) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Il servizio di cremazione è incombenza istituzionale e potrà essere esercitato tramite impianto esistente in altro comune, in quanto questo comune è sprovvisto dell'impianto.

4. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

**Art. 56**

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente dell'A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Nel cimitero deve essere predisposto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forme di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

**Art. 57**

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

## **Art. 58**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - a) tumulata;
  - b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
  - c) consegnata al soggetto affidatario di cui ai successivi commi 3, 4 e 5;
  - d) inumata, quando l'urna sia realizzata in materiali non deperibili, nelle aree avute in concessione nel cimitero.
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30/3/2001, numero 130 e dalla legge regionale 31/10/2007, numero 20 nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
6. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria, deve risultare quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è effettuata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
8. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale; in caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al comune competente per territorio.

## **Art. 59**

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 58, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di ultima residenza del defunto, ove conosciuto.

#### **Art. 60**

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista a tale proposito;
- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) aree delimitate all'interno del cimitero che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30/4/1992, numero 285.

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 58.

7. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nel cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

10. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale può essere effettuata esclusivamente in presenza di un incaricato del comune, che ne certifica l'esecuzione.

11. Nei luoghi di dispersione delle ceneri non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetto o manufatti.

12. Dopo la dispersione delle ceneri, nel caso in cui l'urna cineraria vuota non sia consegnata al comune - che provvede allo smaltimento secondo la normativa vigente e con spesa a carico del consegnatario -, l'incaricato alla dispersione deve sottoscrivere una dichiarazione indicante il luogo dove l'urna cineraria è conservata.

#### **Art. 61**

1. L'ufficiale di stato civile autorizza gli aventi diritto richiedenti all'affidamento, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri dei defunti nell'ambito del territorio comunale, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal soggetto affidatario.

3. La procedura con la quale viene autorizzato l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri è così disciplinata:



- a) presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 58 del presente regolamento; a tale istanza viene allegato il documento contenente l'espressa volontà del defunto, anche in copia conforme, così come indicata al comma 2 dello stesso articolo;
- b) l'istanza per la custodia deve contenere:
- dati anagrafici, residenza e grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
  - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
  - descrizione del luogo, nel Comune di Mombaruzzo, di conservazione delle ceneri e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata che sottoscriverà il relativo verbale di affidamento;
  - dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna cineraria in cimitero, nel caso in cui il richiedente non intendesse più conservarla presso di sé;
  - insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna cineraria ad altre persone;
  - impegno ad informare l'amministrazione comunale circa eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza, nel termine massimo di cinque giorni;
- c) l'istanza per la dispersione deve contenere:
- dati anagrafici, residenza e grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e alla dispersione delle ceneri e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
  - descrizione del luogo di dispersione delle ceneri;
  - dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
  - insussistenza di impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - impegno ad effettuare la dispersione entro trenta giorni dal ritiro dell'urna;
  - nel caso in cui la dispersione delle ceneri sia effettuata al di fuori del territorio comunale, deve essere allegato il nulla osta del comune in cui verrà effettuata la dispersione.
- d) l'istanza per il trasporto delle ceneri al di fuori del territorio del comune, finalizzato sia alla conservazione delle stesse in altro luogo o alla dispersione, deve avere in allegato la corrispondente autorizzazione del comune di destinazione e contenere: dati anagrafici, residenza e grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi della precedente lettera a).
4. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, all'eventuale dispersione delle ceneri ed alla conservazione delle ceneri in altro luogo o comune, sono annotati in apposito registro.

#### **Art. 62**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario che in quello di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto e che è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in anni dieci e devono essere realizzate in ottone nelle dimensioni di cm. 10x5.

#### **Art. 63**

1. In ossequio alla D.G.R. numero 25-8503 del 24/2/2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi:

- a) il Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale autorizza il riscontro diagnostico nei casi previsti dal comma

1 dell'articolo 37 del D.P.R. numero 285/1990 e, su richiesta del medico curante, anche sui cadaveri deceduti a domicilio, quando sussistano dei dubbi sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è effettuato dai dirigenti medici dell'U.O.A. Medicina Legale e/o dai medici dirigenti dell'U.O.A. Anatomia Patologica, in locali idonei e preventivamente autorizzati;

- b) i risultati delle autopsie devono essere comunicate al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed al sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda;
  - c) quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al sindaco ed al Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, numero 1265 e s.m.
2. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di legge.
3. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 64**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previo presentazione di:
- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

#### **Art. 65**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

**CAPOVII**  
**ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

**Art. 66**

1. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) camera mortuaria;
- e) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- f) un ossario;
- g) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

**Art. 67**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un incaricato del cimitero.

**Art. 68**

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso l'ufficio l'autorizzazione per la sepoltura;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro delle autorizzazioni suddette;
- c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere.

**Art. 69**

1. L'incaricato del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila affinché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze ed affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione;
- g) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri secondo necessità.

**CAPO VIII**  
**NORME DI SERVIZIO**

**Art. 70**

1. Il personale addetto al cimitero dipende amministrativamente:
  - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici; i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.;
  - b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.
2. L'incaricato, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa fornita dal comune.

**CAPO IX**  
**POLIZIA DEL CIMITERO**

**Art. 71**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla giunta comunale, che sono affisse all'ingresso dello stesso.

**Art. 72**

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo possono essere introdotti nel cimitero soltanto per servizio del medesimo, salvo espressa autorizzazione del sindaco.  
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio; è pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati da persone adulte.  
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse; il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

**Art. 73**

1. I viali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, sono tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba è frequentemente estirpata o tagliata.

**Art. 74**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

**Art. 75**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.  
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura dell'incaricato di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

**Art. 76**

1. Il comune può far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure può provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

**Art. 77**

1. E' vietata qualunque asportazione dal cimitero di materiali o di oggetti ornamentali, di fiori, di arbusti o di corone.

**Art. 78**

1. E' proibito danneggiare o sfregiare i muri interni del cimitero o delle cappelle, le lapidi, ecc., così come eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

**Art. 79**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

**Art. 80**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà dal personale incaricato o dal personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato, restando salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

**CAPO X**  
**CONTRAVVENZIONI**

**Art. 81**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934, numero 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12/7/1961, numero 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24/11/1981, numero 689.

**CAPO XI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 82**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R 10/9/1990, numero 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, numero 1265.

**Art. 83**

1. NORMA TRANSITORIA. Le concessioni cimiteriali perpetue esistenti sono uniformate alla stessa durata prevista dai precedenti articoli 35 (cinquant'anni) e 40 (novantanove anni), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Art. 84**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta della relativa deliberazione di approvazione.

---